

N. 154723 di repertorio

N. 46480 di raccolta

15/5/2018

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, ed alli 15 (quindici) del mese di maggio in Imperia Piazza Rossini numero 6, alle ore sedici e minuti dieci.

Innanzi a me Avvocato FRANCO AMADEO, Notaio in Imperia, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Imperia e Sanremo, è comparso il signor:

COSTANTINI VINCENZO, nato a Alatri (FR) il 2 gennaio 1952, residente a Pontedassio (IM), Via Don Raimondo n. 21.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, agendo come mi dichiara nella sua qualità di Amministratore Unico della società a responsabilità limitata con unico socio denominata **"SERIS Servizi Educativi, Ristorazione, Infanzia, Sport SRL unipersonale"**, con sede in Imperia (IM)

Viale G. Matteotti n. 157 capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), interamente versato, come mi

dichiara il comparente, iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese delle Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona al seguente codice fiscale e numero di iscrizione:

01474230081, mi dichiara che è qui convenuto l'unico socio della predetta società, per costituirsi in assemblea totalitaria per discutere e deliberare sugli argomenti di cui in



appresso, e mi richiede di ricevere e redigere il verbale di
assemblea della predetta società.

Aderendo alla fattami richiesta io Notaio dò atto di quanto
segue e cioè:

assume la presidenza dell'assemblea, a norma dell'art. 8
dello Statuto Sociale, il predetto signor COSTANTINI VINCENZO
il quale constata e dà atto:

- che è presente l'unico socio, titolare dell'intero capitale
sociale di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) e pre-
cisamente: il Comune di Imperia, con sede in Imperia, Viale
Matteotti n. 157, Codice Fiscale: 00089700082, rappresentato
dal Sindaco Signor Capacci Ing. Carlo nato a Imperia il 14
gennaio 1963 autorizzato in forza di deliberazione del Consi-
glio Comunale del 23 agosto 2017, n. 62 dichiarata immediata-
mente eseguibile ed esecutiva ai sensi di legge come dichiara
lo stesso Sindaco;

- che l'organo amministrativo è presente in persona di sè me-
desimo, quale Amministratore Unico;

- che è presente l'intero Collegio Sindacale in persona dei
signori Fontana Achille quale Presidente, Lercaro Sara e
Sciolli Giancarlo, quali Sindaci effettivi;

- che pertanto l'Assemblea è totalitaria e validamente costi-
tuita pur se convocata per le vie brevi e atta a deliberare
sul seguente ordine del giorno:

"Modifiche allo statuto sociale per adeguamento alle disposi-



zioni normative di cui al D. Lgs. 175/2016 come modificato dal D. Lgs. 100/2017".

Il Presidente dell'assemblea, con riguardo all'ordine del giorno, informa i presenti che, in relazione alle disposizioni legislative in materia di società a partecipazione pubblica previste dal D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 come modificato dal Dlgs. n. 100 del 16 giugno 2017, si rende necessario apportare alcune modifiche allo statuto sociale vigente al fine di adeguare lo stesso a quanto previsto dai citati decreti legislativi. Il Presidente riferisce quindi che il Consiglio Comunale del Comune di Imperia nella seduta del 23 agosto 2017 ha deliberato di approvare le predette modifiche allo statuto sociale e precisamente ha deliberato di modificare gli articoli 4 e 11 e di inserire un nuovo articolo 20 - Divieto corresponsione benefit, rinumerando il previgente articolo 20 con il numero 21, il tutto come segue:

"Art. 4 - Oggetto sociale

La società, al fine del perseguimento delle proprie finalità istituzionali, e nel rispetto dei limiti e delle finalità di cui all'articolo 4 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, ha per oggetto sociale esclusivo:


l'esercizio della fornitura di derrate alimentari non trattate, della somministrazione alimenti e bevande in mense scolastiche, a servizio delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, scuole di orientamento, formazione ed



addestramento professionale, in mense per indigenti, in mense per i dipendenti pubblici e delle società partecipate dal Comune ed in altre strutture gestite dal Comune o di proprietà dello Stesso ed in refettori di asili nido per affidamento da parte della Città di Imperia in base ad apposita convenzione di servizio, nonché servizio di ristorazione aziendale o per comunità e l'allestimento di rinfreschi e simili da destinarsi ad altri Enti Pubblici, ove ne facciano oggetto di contratto con la Società stessa la quale può quindi, subordinatamente alla decisione del Comune di Imperia, partecipare ad appalti inerenti l'oggetto sociale primario nel rispetto di quanto stabilito all'Art.1.

Per l'esercizio della propria attività la Società potrà avvalersi delle strutture, cucine, refettori e locali strumentali e funzionali alla produzione e somministrazione di pasti e simili da destinare alle scuole ed asili nido di proprietà della Città di Imperia o da questa gestite, o al servizio di altre Amministrazioni Pubbliche nella Provincia di Imperia.

Nell'espletamento della fornitura di derrate alimentari trattate e non, oltre che del servizio di ristorazione scolastica e degli asili nido, la Società opera per garantire la massima qualità e sicurezza alimentare a beneficio dei soggetti fruitori, curando rigorosamente la selezione dei prodotti a fini nutrizionali, la tracciabilità degli stessi, la preparazione e l'igiene.



I criteri specifici per l'assicurazione di detti requisiti dovranno essere definiti nei contratti di servizio.


Rientra altresì nell'oggetto sociale l'esercizio in genere di attività e servizi integrativi rivolti all'infanzia ed ai giovani aventi carattere educativo, anche complementari al sistema scolastico statale e di sostegno sociale.

La Società potrà altresì gestire scuole ed attività di formazione professionale.

E' infine ricompreso nell'oggetto sociale l'esercizio di impianti sportivi in senso lato e ricreativi, che sia commissionato dal Comune secondo specifici successivi accordi.

Al fine di realizzare gli scopi sociali la Società può compiere in via strumentale, e quindi complementare e non prevalente rispetto alla primaria, tutti gli atti ed operazioni di natura industriale, commerciale, mobiliare (escluse quelle a scopo di collocamento), immobiliare, finanziaria e di locazione finanziaria; sono espressamente escluse tutte le attività di natura finanziaria nei confronti del pubblico e quelle contemplate dalla L. n. 1/1991 "Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari".

La Società può assumere finanziamenti, mutui passivi, concedere fidejussioni, prestare avalli ed ogni altro genere di garanzia in genere, esclusa la raccolta di risparmio tra il pubblico, sempre che direttamente funzionali all'oggetto sociale;



può altresì procedere all'acquisizione, dismissione, concessione di diritti anche relativi a beni immateriali ed in genere a patrimoni intellettuali; la prestazione a terzi, entro i limiti dei quali sopra, di servizi attinenti la realizzazione di quanto inerisce il proprio oggetto sociale, l'effettuazione di servizi di consulenza, di assistenza tecnica e di costruzione di opere ed impianti in genere rientranti in quanto detto.

E' esclusa la possibilità di istituire o di partecipare a società, enti, imprese quale ne sia la forma, consorzi, mentre al contrario è consentita l'adesione ad associazioni o centri che abbiano ad oggetto lo studio, la ricerca e la trattazione di problematiche inerenti quanto costituisce oggetto sociale.

Ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 19.8.2016 n. 175, oltre l'80% del fatturato della società è effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dal Comune di Imperia e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui sopra costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto.

Nel caso di cui al paragrafo precedente la società può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa

si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti di fornitura con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa società controllata.

Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti di cui al paragrafo precedente la società può continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti di cui all'articolo 4 del D. Lgs. 19.8.2016 n. 175. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo.

"Art.11 Nomina e durata dell'Organo di controllo

La società nomina un Organo di controllo o un Revisore, nel rispetto dell'art. 3 del D.Lgs. 19.8.2016 n. 175.

L'Organo di controllo o il Revisore sono nominati dai soci.

Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo

al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

I soci decidono per l'adozione di un organo di controllo monocratico o collegiale. In caso di organo di controllo collegiale i componenti sono nominati nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio di genere.

In ogni caso, requisiti, competenze e poteri dell'organo di controllo e del revisore sono disciplinati dalle norme dettate per gli stessi in tema di società per azioni e dalla relativa normativa speciale."

"Art. 20 - Divieto corresponsione benefit

E' in ogni caso fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali:

- a) gettoni di presenza,
- b) premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività,
- c) trattamenti di fine mandato.

È altresì vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società."

"Art.21 - Scioglimento

La Società viene sciolta nei casi contemplati dalla legge. In tale ipotesi l'Assemblea determina le modalità ed i criteri della liquidazione nonché la nomina di uno o più liquidatori ed ogni connesso provvedimento."

Udita la proposta dell'Amministratore Unico quindi, l'unico socio costituitosi in Assemblea, delibera con votazione pa-

lese per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal
Presidente,

delibera

- di approvare le modifiche allo statuto sociale proposte dal
Presidente e secondo quanto deciso dal Consiglio Comunale nel-
la seduta del 23 agosto 2017.

L'unico socio costituitosi in Assemblea, con votazione palese
per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal Presi-
dente, delibera inoltre di dare mandato all'Amministratore U-
nico per compiere tutti gli atti e operazioni conseguenti e
necessari per dare esecuzione alle delibere di cui sopra.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno il Presidente
dell'Assemblea signor Costantini Vincenzo mi consegna il te-
sto integrale e aggiornato del nuovo statuto sociale che,
sottoscritto per l'inserzione dal comparente e da me Notaio
si allega al presente atto sotto la lettera "A" quale sua par-
te integrante e sostanziale, omissane la lettura da parte
di me Notaio per espressa dispensa avutane dal comparente
stesso.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto
la parola il presidente dell'assemblea signor Costantini
Vincenzo dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore sedici e
minuti trentatre.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho
letto al comparente che lo approva e lo sottoscrive unitamente

a me Notaio essendo le ore sedici e minuti cinquanta.

Consta di tre fogli in parte dattiloscritti da persona di
mia fiducia e in parte scritti di mio pugno su pagine nove e
quanto di questa decima.

Firmato: Vincenzo Costantini

FRANCO AMADEO Notaio.